

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18 dicembre 2006

314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, è sostituito dal seguente:

«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, com-

ma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239».

315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58,»;

b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239».

316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al cita-

to decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».

317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».

318. All'articolo 54, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».

319. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le se-

guenti:

«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituit-

Continua a pag. 34

Commenti

Comma 314

La disposizione del comma 314 modifica parte del dlgs n. 252/2005, il decreto di riforma della previdenza integrativa che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2007. In particolare, modifica il comma 2 dell'articolo 10 che riguarda le deduzioni fiscali dei contributi versati ai fondi pensione. La novità sta nell'estensione della deducibilità, alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti, ai contributi che siano versati a forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Comma 315

La norma del comma 315 modifica, in due parti, la legge n. 77/1983 recante disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare. La prima novità è quella di includere, tra i destinatari della disposizione tributaria per l'applicazione della ritenuta fiscale (12,5%) i proventi derivanti dalla partecipazione in investimenti non solo negli Stati membri dell'Unione europea ma anche negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. La seconda novità è relativa alle convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni con riferimento alla parte dei redditi che sono conseguiti da soggetti non residenti in Italia, e include tra i destinatari, ol-

tre quelli situati negli Stati dell'unione europea anche gli organismi di investimento situati negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Comma 316

La disposizione del comma 316 modifica il dpr n. 600/1973 e, in particolare, l'articolo 26 che riguarda le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale. La novità, in primo luogo, concerne l'estensione della disciplina fiscale anche ai titoli emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. In secondo luogo, la nuova disposizione dell'articolo 26 precisa che l'aliquota del 12,5% di tassazione si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del Tur (Tasso ufficiale di riferimento) per le obbligazioni e i titoli similari; b) al Tur aumentato di due terzi per obbligazioni e titoli similari diversi.

Comma 317

La norma del comma 317 completa il quadro di disciplina contenuto nei precedenti commi (dal 313 in poi), modificando il dlgs n. 239/1996 (riforma del regime fiscale degli interessi). La novità concerne l'estensione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta fiscale

(12,5%) agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Comma 318

La disposizione del comma 318 eleva la deducibilità forfettaria dal reddito ai percettori di compensi per invenzioni industriali con età inferiore a 35 anni. Ordinariamente, ai sensi del dpr n. 917/1986 (Tuir), tali redditi (che sono, ai sensi della lettera b, comma 2, dell'articolo 53 dello stesso Tuir quelli derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico), quando non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali sono imponibili per il 75% (c'è una riduzione del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese). Dal 1° gennaio 2007, ai soggetti di età inferiore a 35 anni, saranno imponibili al 60%, con il riconoscimento di una deduzione forfettaria delle spese più alta, cioè del 40%.

Comma 319

La norma del comma 319 introduce

più novità in materia di oneri detraibili dal reddito, tutte con modifiche all'articolo 15 del Tuir (il dpr n. 917/1986). In primo luogo, con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 (quindi sul 730 o Unico da presentare nel 2008), si potrà scontare una detrazione del 19% di quelle relative all'iscrizione annuale e all'abbonamento, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri; la detrazione è ammessa su un importo non superiore a 210 euro il che significa che lo sconto effettivo (il risparmio di imposta) potrà essere al massimo di 40 euro annui per figlio. In secondo luogo, con riferimento ai canoni di locazione pagati dal prossimo anno, si potrà scontare la medesima detrazione del 19% se gli stessi sono relativi a contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 da studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 2.663 euro (sconto effettivo massimo di euro 506). In terzo luogo, sempre con riferimento

Segue da pag. 33

te dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies»); nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione».

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante a esse dal presente comma.

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finan-

ze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell'articolo 1 del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma

71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n.400», sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

c) nel quarto periodo, dopo le parole: «La modifica è effettuata», sono inserite le seguenti: «prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71.».

325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la dopo lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative a operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.»;

326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti».

327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dal seguente: «37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008».

328. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verifica periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.

37-ter Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.».

329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457,

Commenti

alle spese sostenute dal prossimo 1° gennaio, viene ammessa la detrazione del 19% degli oneri per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo non superiore a 2.100 euro (sconto massimo effettivo di euro 399) e a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40 mila euro. Su tutte le predette spese si avrà diritto alla detrazione anche se sostenute per le persone fiscalmente a carico (articolo 12 del Tuir).

Comma 320

La disposizione del comma 320 è relativa all'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (Rca). Con una modifica alla legge n. 1216/1961, l'imposta è estesa anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Commi 321-322

La norma del comma 321 modifica, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, gli importi delle tasse di circolazione, con la predisposizione di una nuova tabella di riferimento (kW, tipologie di automezzo e periodicità di pagamento) che sostituisce quella approvata con dm del 27 dicembre 1997.

Comma 323

La disposizione del comma 323 è un'interpretazione autentica dell'articolo 2 del dl n. 138/2002 (convertito dalla leg-

ge n. 178/2002) relativo all'esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e delle tassa automobilistica. Stabilisce che le esenzioni si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i 60 giorni successivi alla data di acquisto.

Comma 324

In relazione ai veicoli dati in uso ai dipendenti, si stabilisce che l'elevazione dal 30 al 50% della quota costituente reddito di lavoro, disposta dal dl 262/2006, contrariamente a quanto previsto dal decreto, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006. Viene inoltre stabilito che obiettivo prioritario della revisione delle misure restrittive in materia di deduzione dei costi dei veicoli, introdotte dal decreto stesso per compensare gli effetti della sentenza della corte di giustizia del 14/9/2006, che dovrà essere disposta con apposito regolamento in base all'evoluzione della vicenda Iva, sarà la modifica dell'elevazione del benefit per i dipendenti.

Comma 325

Recepimento tempestivamente le disposizioni dell'art. 44 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, il nuovo Testo unico comunitario dell'Iva che dal 1° gennaio 2007 sostituisce la sesta direttiva del 1977, si inserisce nel quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72 la lettera f-quinquies), al fine di disci-

plinare in modo specifico la territorialità delle prestazioni di intermediazione (relative a operazioni diverse da quelle della lettera d dello stesso quarto comma e da quelle dei commi 5 e 6 dell'art. 40, dl 331/93). La nuova disposizione generalizza, in pratica, il criterio indicato nell'art. 40, comma 8, del dl 331/93, prevedendo che dette prestazioni di intermediazioni si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione (ossia l'operazione «intermediata») è ivi effettuata (per esempio, una cessione di beni in Italia), salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell'Ue; prevede, inoltre, che tali prestazioni si considerano «in ogni caso» effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta. Quest'ultima previsione non sembra del tutto esatta, poiché l'attrazione nel territorio dello stato delle prestazioni commissionate da soggetti passivi stabiliti in Italia dovrebbe valere quando l'operazione intermediata è effettuata in un altro stato membro dell'Ue (come in effetti si legge sia nella direttiva sia nel citato art. 40, comma 8), mentre l'espressione «in ogni caso» parrebbe abbracciare anche l'ipotesi dell'operazione effettuata fuori dell'Ue (la cui intermediazione resta invece extraterritoriale).

Comma 326

Nel quadro dell'attenuazione della stretta sulle società di comodo, la norma in esame riduce i coefficienti per la verifica della condizione di non operati-

vità relativamente ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Più precisamente, passa all'1% il coefficiente di cui alla lettera a) dell'art. 30, legge n. 724 (valore delle partecipazioni), e al 10% quello di cui alla lettera c) (altre immobilizzazioni).

Commi 327-328

La trasmissione telematica dei corrispettivi prenderà avvio gradualmente e lo scontrino non avrà più valenza fiscale. Questa la principale novità delle disposizioni in esame, che modificano e integrano quelle del comma 37 dell'art. 37 del dl 223/2006, secondo cui l'adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi, generalizzato per tutti i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2007, con la prima trasmissione differita a luglio. La finanziaria modifica sensibilmente il quadro normativo, demandando anzitutto al direttore dell'agenzia delle entrate il compito di graduare, attraverso un provvedimento da adottare entro il 1° giugno 2008, la decorrenza del nuovo adempimento, individuando date progressive per singole categorie di contribuenti.

Viene inoltre aggiunto il comma 37-bis, che stabilisce che gli apparecchi misuratori fiscali che saranno immessi nel mercato a partire dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi; le spese di acquisizione di questi apparecchi, che non saranno soggetti all'obbligo di veri-

entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di:

b) al numero 8-bis), le parole da: «entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».

331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono rimpresate anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevices) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457».

332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12».

334. All'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezio-

ne», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Per i beni di cui all'articolo 164,

comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammortamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni; l'eccezione è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi»;

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'am-

modernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

336. All'articolo 3, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».

337. Sino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'ap-

Continua a pag. 36

ficazione periodica, potranno essere dedotti integralmente nell'esercizio, anche in deroga alla limitazione prevista dall'art. 102, comma 5, del Tuir. Infine, viene stabilito che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, demandando a un apposito regolamento di stabilire le modalità della certificazione «non fiscale».

Comma 329

L'aliquota dell'accisa sul metano per autotrazione viene ridotta a 0,00291 euro per metro cubo.

Comma 330

Correggendo il 223/2006, che ha esteso il trattamento di esenzione dall'Iva nel settore immobiliare, la norma della finanziaria ripristina, per alcune operazioni, l'imponibilità, al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il diritto alla detrazione dell'imposta pagata «a monte».

In particolare, torna ad applicarsi l'Iva:

- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a quattro anni; su que-

ste locazioni l'imposta si applicherà con l'aliquota del 10% (prevista dal comma successivo);

- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

Comma 331

La norma, di natura interpretativa, stabilisce che le cooperative e i consorzi che prestano servizi socio-sanitario-assistenziali ai soggetti svantaggiati indicati nel n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, possono fatturare le prestazioni indicate nei punti 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 (si tratta di prestazioni sanitarie, didattiche, assistenziali ecc.), con l'aliquota del 4% anziché in esenzione dall'imposta. Resta ferma, per le cooperative sociali (onlus di diritto), la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

Comma 332

Il trattamento di esenzione dall'Iva delle prestazioni infragruppo, previsto dall'art. 6 della legge n. 133/99, viene esteso ai servizi resi alle società che svolgono attività di riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o collegata.

Comma 333

A partire dal 2006, il compenso per le

attività di verifica di conformità della dichiarazione dei redditi, di consegna al contribuente della dichiarazione stessa e del prospetto di liquidazione, nonché di comunicazione del risultato della liquidazione al sostituto d'imposta, previsto dal dlgs n. 241/97, viene riconosciuto anche ai commercialisti e ai consulenti del lavoro.

Commi 334-335

Diventano deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, ma (per adesso) soltanto in relazione agli acquisti e ai contratti di leasing stipulati nel triennio 2007-2009; correlativamente, le cessioni di tali immobili potranno generare minusvalenze o plusvalenze rilevanti ai fini del reddito. Queste, in estrema sintesi, le novità per gli immobili dei professionisti, introdotte attraverso le modifiche all'art. 54 del Tuir. La deduzione del costo d'acquisto dell'immobile spetterà per quote annuali non superiori a quelle previste dal decreto sui coefficienti d'ammortamento, mentre per i canoni di locazione finanziaria occorrerà che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici. Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, valgono le disposizioni dell'articolo 36, commi 7 e 7-bis del dl 223/2006, che prevedono l'esclusione del valore del terreno. Per gli immobili utilizzati pro-

miscuamente, sempreché il contribuente non disponga nello stesso comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita o, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.

In sede di prima applicazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le quote di ammortamento e i canoni di leasing sono deducibili soltanto per un terzo.

Comma 336

Si stabilisce che sono escluse dalla base imponibile Irpef le borse di studio erogate dal governo italiano a cittadini stranieri in base ad accordi e intese internazionali.

Comma 337

Il dl 223/2006 ha reintrodotto, a partire dal 2007 per il 2006, l'obbligo di presentare annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei clienti e quello dei fornitori, sui quali occorre indicare, tra l'altro, il codice fiscale dei soggetti. La norma della Finanziaria, con formulazione per la verità non del tutto appropriata, stabilisce che, per l'anno 2006, l'elenco da presentare entro il 29 aprile 2007 si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva, anziché il codice fiscale, del fornitore. Va ricordato che analoga precisazione era già stata fornita dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'elenco clienti 2006.

Segue da pag. 35

pubblicazione dell'imposta sul valore aggiunto, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.

338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

339. All'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni e in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pub-

blicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.;"

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agea e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende

nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedi-

mento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.;"

340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

341. Le aree di cui al comma 341 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quan-

to riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio e alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisog-

Commenti

Comma 338

Per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza l'esenzione dall'imposta di registro ipotecaria e catastale, nonché sull'incremento del valore degli immobili e la relativa imposta sostitutiva, è prorogata fino al 31 dicembre 2007 relativamente agli atti di trasformazione in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato

Comma 339

L'aggiornamento del catasto dei terreni agricoli, anche in vista dell'erogazione di particolari forme di aiuto, avviene sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) all'atto della presentazione delle domande di sovvenzione. I dati così ottenuti vengono messi a disposizione dell'Agenzia del territorio che provvede a inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. Successivamente con un apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono resi noti per ciascun comune, il completamento delle operazioni e si provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dall'1 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previ-

ste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per ciò che riguarda i requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali (art. 9 comma 3 del dl 557/1993 e successive modificazioni), l'Agenzia del territorio provvede, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agea e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, a individuare i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi

esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Comma 340

Finanziamento di 50 milioni di euro per il recupero urbano delle aree del Sud. Lo stanziamento dei fondi, previsto sia per il 2008 che per il 2009, è diretto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli. Il fondo, istituito nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico, provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Comma 341

Le aree interessate dai finanziamenti si devono distinguere per fenomeni evidenti di degrado ed esclusione sociale. Le agevolazioni in ogni caso sono rimesse alla compatibilità con i programmi e i limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regiona-

le 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Ciò per quanto riguarda in particolare i progetti riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

Comma 342

L'ampiezza e la selezione delle zone franche urbane, nonché per l'allocatione delle risorse, vengono eseguite dal Cipe, su proposta del ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 341 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Comma 343

Il Cipe ogni anno riceve un apposita relazione da parte del nucleo di valutazione e verifica del ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, che tiene conto del recupero e del monitoraggio dell'efficacia degli interventi anti-degrado.

Comma 344

Per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

gno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni-

versità, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n.192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

350. All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.».

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per

l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

c) sostituzione, negli ambien-

Continua a pag. 36

192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Comma 345

55% di detrazione per le spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi. Il limite massimo di detrazione è pari 60 mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K. Le regole tecniche sono abbinate alla Finanziaria.

Comma 346

Agevolate al 55% anche le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo detraibile è pari a 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Comma 347

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, permettono di usufruire della detrazione del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Comma 348

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è concessa con le modalità previste per le ristrutturazioni edilizie. Tuttavia sono previsti dei limiti ulteriori che si riferiscono alla specificità degli interventi. In primo luogo, la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. In secondo luogo l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Comma 349

Le regole tecniche cui fare riferimento per l'attuazione degli interventi agevolati si rinvengono nelle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da

adottare entro il 28 febbraio 2007, saranno dettate le disposizioni attuative.

Comma 350

Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione è rilasciato solo se per gli immobili progettati è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.

Comma 351

I nuovi edifici con basso fabbisogno energetico beneficeranno di un contributo sui costi aggiuntivi. Hanno diritto a un aiuto del 55% gli extra costi sostenuti per limitare il fabbisogno energetico del 50% degli immobili rispetto alle tabelle riportate nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Rientrano nei lavori agevolabili gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi. Rientrano altresì i lavori di condizionamento estivo e l'illuminazione, incluse le maggiori spese di progettazione.

Comma 352

Per l'abbattimento dei costi di limitazione energetica è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori li-

mite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Comma 353

Detrazione del 20% fino a 200 euro per i nuovi frigoriferi e congelatori acquistati entro il 31 dicembre 2007. La sostituzione dei vecchi apparecchi dovrà interessare i modelli di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione sarà esercitata in un'unica rata.

Comma 354

Imprenditori commerciali con deduzione extra del 36% dei costi sostenuti per migliorare l'efficienza dell'illuminazione nei locali di vendita. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade a incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%;

c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di

Segue da pag. 37

ti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;

d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.

357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quo-

ta pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detra-

zione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori a elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera,

in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi

tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

366. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire le parole: "includere nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" con le seguenti: "del Mezzogiorno".

367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali.

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008:

Commenti

lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

Comma 355

Nell'individuazione del regime di calcolo dell'acconto di imposta dovuto dai commercianti che si avvalgono della deduzione extra per spese di illuminazione, per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della norma agevolativa.

Comma 356

La misura della deduzione extra è valutata come impatto per l'erario nella misura di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, i finanziamenti saranno reperiti dal fondo per l'Iva sui carburanti.

Comma 357

Detrazione massima di 200 euro per i televisori digitali. I contribuenti in regola con il pagamento del canone Rai potranno avere una detrazione del 20%, su una spesa massima agevolabile di 1.000 euro, delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. La norma agevolativa non produce effetti ai fini della determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007.

Comma 358

Detrazione del 20% e fino a 1500 eu-

ro di risparmio di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori a elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW. La misura agevolativa è ammessa in un'unica rata.

Comma 359

Detrazione del 20% e fino a 1.500 euro di risparmio di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW. Sempre in un'unica data l'esercizio della detrazione.

Comma 360

I motori a elevata efficienza e i variatori di velocità il cui acquisto da diritto alla detrazione del 20% verranno individuati con un decreto, da emanare entro il 28 febbraio 2007, da parte del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso provvedimento verranno stabiliti i tetti massimi di spesa massima nonché le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Comma 361

Le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere i televisori digitali agevolabili saranno individuate entro il 28 febbraio 2007, con decreto del ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. La misura oltre a fondare il diritto

alla detrazione garantirà il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti.

Comma 362

Il maggiore gettito Iva derivante dai prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Dpef per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

Comma 363

Per il triennio 2007-2009, il fondo derivante dal gettito Iva sui carburanti petroliferi sarà pari a 50 milioni di euro e sarà posto nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico.

Comma 364

Si dovrà attendere marzo 2007 per avere il decreto concordato tra ministro dell'economia e delle finanze e il ministro dello sviluppo economico, decisivo ai fini del delineamento delle condizioni, delle modalità e dei termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, da attribuire agli interventi di efficienza energetica riportate nei commi da 353 a 361.

Comma 365

Gli interventi energetici agevolati per cittadini disagiati e gli interventi per energia saranno gestiti da nuove strutture che verranno create, se non sono già esistenti, a livello provinciale. A questo fine, verranno stipulati accordi tra il governo, le regioni e gli enti locali. Per la gestione degli interventi, i costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

Comma 366

Per l'estrazione di idrocarburi in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. A decorrere dall'1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nel Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo stato.

Comma 367

Accorciamento dei termini per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso l'immissione in con-

2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 22-bis del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.»

368. Nel decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota mi-

nima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti a essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'Etbe e il biodiogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti a essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di pro-

muovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare a utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».

369. Nella legge 23 dicembre 2005, n.266, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agri-

coli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1° ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244.

371. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1. il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato a essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.»;

Continua a pag. 40

sumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0%;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5%;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75%.

Comma 368

Il comma riscrive l'articolo 2-quater del dl n. 2/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006, concernente la disciplina del settore agro-energetico, con l'obbligo di immissione in consumo, in tutto il territorio nazionale, di una quota minima di biocarburanti e di altri tipi di carburanti rinnovabili, a cura dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, ottenuti da fonti primarie non rinnovabili e utilizzati per autotrazione, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2007 e con la possibilità, per gli stessi soggetti, di acquistare, parzialmente o totalmente, la relativa quota o i relativi diritti da altri soggetti, assolvendone pertanto l'obbligo.

Per quanto riguarda le percentuali, il comma in commento stabilisce che per l'anno 2007 la quota è fissata nella misura pari all'1% di tutto il carburante immesso in consumo nel 2006, calcolata sulla base del tenore energetico, mentre, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, la quota minima è stabilita nella misura pari al 2%.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di quello delle politi-

che agricole alimentari e forestali, dovranno essere determinate le sanzioni pecuniarie amministrative, proporzionali e dissuasive, da applicarsi ai soggetti che non rispettano le percentuali indicate, facendo riferimento a quanto realizzato con le filiere agroenergetiche dal 2007 in avanti.

Gli importi incassati nell'applicazione delle sanzioni per mancato raggiungimento e rispetto delle quote fissate saranno destinate a incrementare le casse del «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», al fine di essere nuovamente assegnati, come maggiorazione del quantitativo di biodiesel, che può godere della riduzione dell'accisa o per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati, o per il sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali per nuovi biocarburanti.

Un ulteriore decreto, anch'esso da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quello dello sviluppo economico, di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro dell'economia e delle finanze, definirà i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'immissione in consumo obbligatoria di biocarburanti, tenendo conto dello sviluppo delle filiere agroenergetiche e sulla base della quantità di prodotto derivante dai contratti di filiera, dai contratti quadro o dagli altri tipi di contratto equiparabili ai precedenti.

I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo nelle modalità indicate in precedenza sono il biodiesel, il bioetanolo e i suoi

derivati, l'Etbe e il biodiogeno.

La sottoscrizione dei contratti della filiera agroenergetica, come indicati in precedenza, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione di finanziamenti destinati a sovvenzionare i progetti per la produzione di energie rinnovabili o per l'impiego di biocarburanti e nei contratti pubblici per la fornitura dei biocarburanti destinati al trasporto o al riscaldamento.

E la stessa pubblica amministrazione che specifica contratti o accordi di programma con i produttori, al fine di promuovere la produzione e l'impiego delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di varietà e specie di vegetali destinati a dette produzioni mentre il biogas risulta equiparato al gas naturale.

Si rende necessario garantire la tracciabilità e rintracciabilità nella filiera da parte dei produttori e distributori dei biocarburanti, con l'obbligo di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire interamente i vari passaggi dei biocarburanti, individuando i fornitori e l'ubicazione dei luoghi di produzione, in tutto il percorso dalla produzione alla distribuzione, passando per la trasformazione, con particolare riferimento alle biomasse e alla materia prima agricola.

Comma 369

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e dei carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti in «via prevalente» dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli ottenuti in «via prevalente» dal fondo, fer-

me restando le agevolazioni o gli obblighi in materia di accisa e sempre se effettuate dagli imprenditori agricoli, rientrano fra le «attività connesse», come individuate dal terzo comma, dell'articolo 2135 c.c. (imprenditore agricolo), rientrano nel reddito agrario e, pertanto, il reddito di dette attività sarà determinato su base catastale.

Comma 370

Per rendere possibile la tassazione fondiaria delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica realizzata con fonti rinnovabili e di produzione dei carburanti di origine vegetale, è stata autorizzata la riduzione della spesa, pari a 1 milione di euro e con decorrenza dal 1° gennaio 2007, destinata alle misure urgenti di prevenzione per l'influenza aviaria, di cui al dl n. 202/2005.

Comma 371

Una serie di modifiche al Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504/1995, con particolare riferimento al novellato articolo 21 e all'introduzione del nuovo articolo 22-bis, concernente misure particolari in materia di biodiesel e di alcuni prodotti derivanti dalle biomasse.

La prima modifica prevede che le disposizioni disposte al secondo comma, dello stesso articolo 21 (individuazione dei prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati a essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per moto-

Segue da pag. 39

2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati.

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente "Art. 22-bis - disposizioni particolari in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa -

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato a essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'articolo I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al

prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente age-

volato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensozione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qual-

ra la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richiede la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilbutilico (Etbe), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri."

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma

Commenti

ri) si rendono applicabili anche al biodiesel usato come carburante, combustibile, additivo o per accrescere il volume dei carburanti e degli stessi combustibili, con l'estensione del regime di «deposito fiscale» alla fabbricazione e miscelazione con oli minerali del biodiesel e con una particolare applicazione delle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, diverse da quelle previste dai titoli I e II (vedi art. 61, dlgs n. 504/1995) per il biodiesel destinato a essere usato per riscaldamento.

Con la contestuale abrogazione dei commi da 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono state interamente riscritte le disposizioni programmatiche per l'utilizzo dei quantitativi di biodiesel, mentre l'articolo 22-bis, di nuova introduzione, dispone sul nuovo programma quadriennale (2007/2010), con particolare riferimento all'assegnazione del contingente annuale ad accisa ridotta.

Pertanto, nell'ambito di detto programma 2007/2010 e nel limite di un contingente annuale pari a 250 mila tonnellate, al biodiesel si applica una accisa ridotta del 20% rispetto a quella applicabile al gasolio usato come carburante, se destinato a essere impiegato miscelato con il gasolio per autotrazione.

Un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, sono stabiliti i requisiti degli operatori e degli impianti di produzione, nazionali o comunitari, al fine di poter partecipare al programma pluriennale indicato nonché le caratteristiche fiscali del prodotto, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri di assegnazione dei quan-

tativi agevolati, con attribuzione di priorità ai prodotti derivanti da contratti quadro o di filiera.

Il decreto indicato al punto che precede stabilirà le forme di garanzia per partecipare al programma, al fine di versare la quota pari al 5% della accisa che potenzialmente graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo.

I quantitativi del contingente che risultassero non immessi in consumo a fine di ogni anno compreso nel quadriennio di riferimento del programma dovranno essere assegnati nuovamente agli operatori, proporzionalmente alle quote assegnate dal nuovo programma pluriennale purché immessi in consumo entro il 30 giugno successivo.

Nel caso in cui vi fossero rinunciatarie alle quote nuovamente assegnate, sia parzialmente che totalmente, dette quote saranno distribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, tra gli altri beneficiari e, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto si rendono applicabili, se non in contrasto con le nuove disposizioni, le disposizioni di cui al regolamento del ministro dell'economia e delle finanze 25/7/2003, n. 256, concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, mentre gli effetti di quanto indicato è soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Sempre nel rispetto della preventiva autorizzazione comunitaria indicata in precedenza e dall'entrata in vigore del decreto attuativo indicato, limitatamente all'anno 2007, una parte del contingente indicato e pari a 180 mila tonnellate deve essere assegnato dall'Agenzia delle dogane, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n.

256/2003, agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel a essi rispettivamente assegnati.

In caso di diniego da parte della Comunità europea, i soggetti che risultano assegnatari del contingente pari a 180 mila tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa sul biodiesel immesso a loro cura in consumo, mentre la parte residua del contingente deve essere assegnata, sempre a cura dell'Agenzia delle dogane, ma previa comunicazione del Mipaaf, ai produttori di biodiesel che hanno sottoscritto appositi contratti di coltivazione, in ambito di contratti quadro o intese di filiera, e delle quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti, in proporzione a dette quantità.

La mancata realizzazione della produzione indicata nei contratti citati o negli accordi di filiera comporta la decadenza all'accesso del contingente agevolato per le quantità non realizzate, con una contestuale e pari riduzione del quantitativo assegnato al produttore, nell'ambito del programma quadriennale e per i due anni successivi.

Entro il 1° marzo di ogni anno, cui si riferisce il programma, i ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, comunicano i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, al ministero dell'economia e delle finanze, come rilevati nell'anno solare antecedente.

Entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della rilevazione dei costi indicati al punto che precede, un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovrà rideterminare la misura relativa alla agevolazione.

In conseguenza alla rideterminazione, il contingente pari a 250 mila tonnellate è incrementato, senza aggravii per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della citata rideterminazione sempre previa autorizzazione comunitaria.

Per tutto il 2007 si rendono applicabili le disposizioni riferite al programma triennale, come disposte dai commi 6-bis e 6-ter, dell'art. 21, dlgs n. 504/1995, nella formula in vigore al 31/12/2006, mentre l'aliquota di accisa ridotta riferita all'etere etilbutilico (Etbe), derivato da alcole di produzione agricola, è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri e a partire dal 1° gennaio 2007.

Comma 372

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, sono apportate modifiche al Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al dlgs n. 504/1995, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 22-bis.

Le modifiche riguardano l'applicazione di un'accisa ridotta, applicabile a una serie di prodotti impiegati singolarmente come carburanti o in miscela con oli minerali, con lo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, determinata come segue:

- bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- Etbe derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
- additivi e riformulanti prodotti da biomassa e per benzina senza piombo euro 289,22 per 1.000 litri, per gasolio, con l'esclusione del biodiesel, euro

triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilertbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, imprevisti dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad ab-

battere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente ridefinita la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

7. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'Etbe, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell'8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di al-

tri carburanti rinnovabili nei trasporti.”.

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2 del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n.266 del 2005.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel

campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per la finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del Testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n.504 del 1995.

378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387» sono soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102.

380. È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a

Continua a pag. 42

245,32 per 1.000 litri.

I criteri per l'assegnazione dell'agevolazione indicata al punto che precede (comma 5, art. 22-bis, dlgs n. 504/1995) è fissata entro il limite di 73 milioni di euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e per annualità, con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con individuazione delle caratteristiche dei prodotti, delle miscele e delle idoneità per ridurre gli agenti inquinanti.

Ogni semestre, a decorrere dall'inizio del programma pluriennale, i ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al ministero dell'economia e delle finanze, i costi medi a carattere industriale dei prodotti individuati in precedenza e, in relazione ai dati rilevati, detto dicastero potrà rideterminare l'agevolazione emanando uno specifico decreto entro i 60 giorni successivi al semestre.

Infine, nel caso di incremento dell'accisa sulle benzine individuate nell'allegato I, l'aliquota relativa all'Etbe deve essere aumentata nella misura del 53% di quella applicabile alle benzine, nel rispetto di quanto indicato dalla direttiva (Ce) n. 30/2003 e concernente la promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili da utilizzare nei trasporti.

Comma 373

L'agevolazione individuata al comma precedente e riferita alla applicazione dell'accisa sui prodotti destinati all'utilizzo come fonti energetiche a ridotto impatto ambientale è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Comma 374

Per l'anno 2007, la quota riferita al contingente di biodiesel, di cui al primo comma, dell'art. 21, del dlgs n. 504/1995, come assegnata nel rispetto delle disposizioni del secondo comma, dell'articolo 22-bis del medesimo decreto legislativo è aumentata nella somma corrispondente a euro 16.726.523 e, nei limiti indicati, può essere destinata a combustibile per riscaldamento.

Per compensare l'onere derivante dall'incremento indicato, è stato disposto un identico versamento a valere sul «Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, legge 23/12/2000, n. 388 e il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre eventuali e necessarie variazioni di bilancio.

Comma 375

Per l'anno 2007, gli importi relativi al biodiesel come indicati dal secondo comma, dell'art. 22-bis, dlgs n. 504/1995, da assegnare con apposite autorizzazioni del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera, non assegnati al termine dello stesso anno, sono trasferiti al «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche».

Comma 376

Gli importi attualmente fissati in 73 milioni di euro annui, come indicato dal comma 6-ter, dell'art. 21, dlgs n. 504/1995 non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50% all'incremento del biodiesel, di cui al primo comma, dell'art. 22-bis dello stesso decreto, nel quadriennio 2007/2010, mentre il restante 50% è destinato a incre-

mento al «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», con riserva di un importo pari a 15 milioni di euro destinato a specifici programmi di ricerca e sperimentazione nel campo della bioenergia curati dal Miipaaf.

Comma 377

Nel caso di mancato impiego del contingente pari a 250 mila tonnellate di biodiesel, le maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate al sostegno della produzione di biocarburanti, tra cui il bioetanolo, con specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 378

L'importo dello stanziamento pari a 73 milioni di euro che non sia utilizzato per il biodiesel sarà destinato alla costituzione di un apposito «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche», anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da autotrazione, senza dover più tener più conto delle linee di indirizzo definite dalla commissione biocombustibili.

Comma 379

Per quanto riguarda le definizioni di contratto quadro e di intesa di filiera, più volte richiamati nei citati commi da 367 a 378 e che non devono comunque limitare la concorrenza, si devono intendere quelli tesi a sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed esteri, a orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla doman-

da, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, a migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente, a ridurre le fluttuazioni dei prezzi e assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea e a prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato, mentre la citata intesa di filiera può definire azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato, modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità, criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Comma 380

L'impiego destinato in autoconsumo a fini energetici dell'olio vegetale puro, nell'ambito delle imprese agricole, siano esse costituite in forma singola che associata, è esentato da accisa entro l'importo massimo di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2007.

Un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in commento, definirà le modalità per beneficiare

Segue da pag. 41

decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

381. All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini

energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento CE n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n.412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».

385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è soppresso.

386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati

e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì a una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni».

387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese soste-

nute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione

Commenti

della agevolazione.

Comma 381

Per compensare il maggior onere derivante dall'applicazione dell'accisa a zero per l'olio vegetale usato dalle imprese agricole per il triennio 2007/2009, si procede alla riduzione della spesa destinata al fondo per prevenire l'influenza aviaria.

Comma 382

Con l'obiettivo di incentivare l'impiego ai fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione, di cui all'art. 90, reg. (Ce) n. 1782/2003, di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, con una spinta alla formazione dei distretti agro-energetici e di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il carbonio nel suolo, un apposito decreto del ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Mipaaf, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, dovrà revisionare le disposizioni concernenti i «certificati verdi».

Comma 383

Non è più applicabile ai «certificati verdi» riconosciuti ai produttori di energia il valore stabilito in 0,05 gwh o multipli di detta grandezza.

Comma 384

Con la modifica introdotta al punto 122) della tabella parte III, allegata al decreto Iva, l'aliquota ridotta e pari al 10% è applicabile alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia

termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Si applica, al contrario, l'aliquota ordinaria pari al 20% alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma erogate.

Comma 385

Non si ha riutilizzazione ai fini commerciali dei dati catastali acquisiti dall'Agenzia del territorio quando il pagamento della fornitura risulta inferiore all'importo dei tributi pagati all'amministrazione pubblica per disporre degli estratti.

Comma 386

Dati e documenti catastali riutilizzabili commercialmente nel rispetto della privacy. Importo fisso per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni catastali. Maggiorazione del 20% rispetto agli ordinati tributi, invece, per l'acquisizione originaria di documenti, dati e informazioni ipotecarie, da parte dei riutilizzatori commerciali autorizzati. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi, è soggetto altresì a una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10 mila a euro 50 mila. In ogni caso, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. L'importo fisso annuale e la percentuale di

aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

Comma 387

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio prorogata a tutto il 2007. La percentuale di agevolazione riguarda il 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Comma 388

La detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Comma 389

Parte il contributo statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso gli esercizi commerciali. A tal fine viene stanziato un fondo di 5 milioni di euro destinato all'erogazione

di contributi per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007. Entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi.

Comma 390

In riferimento all'applicazione dell'Irap sui soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, slitta ancora di un anno l'apposizione dell'aliquota dell'1,9%. Solo per il periodo per il periodo d'imposta in corso il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

Comma 391

Proroga per tutto il 2007 delle agevolazioni fiscali concesse alle aziende che praticano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Comma 392

Slitta di un anno il termine, originariamente previsto per il 31 dicembre 2006, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotamento della proprietà contadina.

Comma 393

Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di una deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi. Tali regole continuano ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ne dei contributi di cui al presente comma.

390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrottondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.

393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n.448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate,

di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nei li-

miti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.

401. Il comma 9 dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice

delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo».

402. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento».

403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta re-

Continua a pag. 44

Comma 394

Ampliamento a tutto il 2007 dell'applicazione agevolata sulle accise relative a particolari carburanti in particolare trovano applicazione per il prossimo anno i provvedimenti così definiti:

- a) riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
- b) aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- c) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- d) agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
- e) aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- f) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul Gpl impiegati nelle fra-

zioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- g) accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
- h) accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Comma 395

La riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Comma 396

Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'im-

presa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Comma 397

Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 è valida la deduzione forfettaria di spese non documentate che spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Comma 398

Anche per il 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Comma 399

Per l'anno 2007 è fissato in 3.615,20 euro la franchigia valida per la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi.

Comma 400

Detrazioni per asili nido valide anche per le rette pagate nel 2006. Le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli

stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

Comma 401

Deducibilità dal reddito di impresa dell'80% dei costi dei cellulari. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%. La percentuale di deduzione arriva al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

Comma 402

Deduzione all'80% anche per i professionisti in riferimento alle quote d'ammortamento, ai canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico (di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Comma 403

Aumento della deduzione all'80% valida a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per lo stesso periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale impo-

Segue da pag. 43

gionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove ri-

sulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli isti-

tuti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, e in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 120 sono abrogate le precedenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredatai:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzio-

ni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo sta-

to di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 120 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 132.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 120, let-

Commenti

sta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata se le nuove regole fossero state già in vigore.

Comma 404

Vengono dettati i criteri per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni dello stato. Tali criteri possono essere intesi, in quanto compatibili con la loro struttura, come norme di principio per le regioni e per gli enti locali. Tali innovazioni devono essere realizzate tramite regolamento governativo. Esse prevedono, in primo luogo, che sia diminuita la consistenza del numero dei dirigenti di livello generale nella misura di almeno il 10% e degli altri dirigenti nella misura di almeno il 5%. Si stabilisce che tale riduzione debba fare salve le possibilità di accesso previste per i vincitori dei corsi concorso della Scuola Superiore della pubblica amministrazione. E ancora che debbano essere eliminate le duplicazioni di strutture e uffici. In secondo luogo si stabilisce che devono essere ricercate forme di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni. In terzo luogo si detta la indicazione per la diminuzione degli uffici periferici dello stato, sia attraverso il loro accorpamento a livello regionale, che attraverso la definizione di strutture comuni, che attraverso la utilizzazione delle prefetture. Le relative valutazioni saranno effettuate unitariamente dai ministeri dell'interno, della economia, delle riforme istituzionali e della funzione pubblica. In quarto luogo, si dispone la razionalizzazione degli uffici di controllo

e ispettivi. E si dispone in quinto luogo che siano razionalizzati gli organismi di studio e analisi. Si dispone in sesto luogo che si proceda al contenimento delle dotazioni organiche in modo che gli uffici di supporto non assorbano più del 15% del personale in servizio. La disposizione indica quali sono gli uffici di supporto: personale, affari generali, sistemi informativi, provveditorato, contabilità, servizi di manutenzione. Tale riduzione deve essere effettuata nella misura di almeno lo 8% all'anno attraverso iniziative di formazione che consentano la destinazione di parte di tale personale ad altre attività. La settima e ultima previsione è dettata per le strutture del ministero degli affari esteri, attraverso la razionalizzazione della rete delle sue presenze all'estero e la sperimentazione di forme di gestione unitaria dei servizi.

Comma 405

Viene fissato il termine di 18 mesi dalla emanazione di tali regolamenti per la concreta attuazione delle relative misure da essi previste.

Comma 406

Ai regolamenti di organizzazione viene attribuito il compito di effettuare la ricognizione delle norme oggi esistenti in materia di organizzazione delle singole amministrazioni. A essi viene attribuito il potere di abrogare tali disposizioni.

Comma 407

Viene assegnato il termine di due me-

si dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, cioè il prossimo 1° marzo, perché ogni amministrazione adotti e trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica lo schema del regolamento di razionalizzazione della propria struttura. Tale schema deve essere accompagnato da una relazione tecnica, asseverata da parte dell'ufficio centrale di bilancio, nella quale siano indicate le riduzioni di spesa previste. Esso deve essere inoltre accompagnato da un piano operativo, sempre asseverato dallo stesso ufficio, nel quale siano indicati gli obiettivi che si vogliono raggiungere nonché le relative azioni e i relativi tempi.

Comma 408

Le amministrazioni debbono darsi dei piani per la riallocazione del personale prima adibito agli uffici di supporto, anche tenendo conto dei vincoli alle assunzioni; tale obbligo è finalizzato a rendere effettiva la riduzione del numero di dipendenti impegnato in tali uffici. L'adozione di tali piani deve essere accompagnata dalla consultazione delle organizzazioni sindacali. Essi devono essere adottati da parte delle singole amministrazioni entro il prossimo 31 marzo e devono essere trasmessi al dipartimento della Funzione Pubblica per la loro approvazione. Viene stabilita la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo fino alla loro adozione, che è ulteriormente rafforzato dai divieti contenuti nel successivo comma 410. A rafforzamento, si prevede che tale sanzione si

applichi anche alle forze armate, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco.

Comma 409

Per verificare la concreta attuazione di queste disposizioni è previsto che il ministero dell'economia e delle finanze e quello per le Riforme e l'Innovazione effettuino congiuntamente delle attività di monitoraggio e che ne informino semestralmente il Parlamento con specifiche relazioni.

Comma 410

A ulteriore rafforzamento di tale vincolo viene stabilito che le amministrazioni che non hanno provveduto a dotarsi entro i termini previsti, cioè entro il prossimo 31 marzo, della proposta di piano di riorganizzazione, non possano effettuare assunzioni di personale a nessun titolo e utilizzando alcun tipo di contratto. Siamo dinanzi a un vincolo assai rigido e che non ammette alcun tipo di possibilità di deroga e che si somma all'analogo divieto previsto fino alla adozione dal precedente comma 408.

Comma 411

Gli organi di controllo interno di ciascuna amministrazione sono impegnati a verificare con cadenza semestrale il grado di attuazione di tali disposizioni. Essi sono altresì tenuti a informare della loro effettiva applicazione i ministeri vigilanti e la Corte dei conti. Un attento monitoraggio della applicazione delle disposizioni sulla riduzione del personale impegnato negli uffici di

tera f), e di quanto disposto dal comma 132.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 123, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 129 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 130 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 132 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 131 e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dal presente articolo, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla

realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

419. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo fondo può essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento del-

le somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni e alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economica finanziaria.

421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».

422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con detti decreti si provvede altresì all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime.»

423. Fino al completo riordi-

no del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, è sospesa

424. All'articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «segreteria tecnica» sono aggiunte le seguenti: «che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente periodo: «Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma».

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, non si applica, altresì, all'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-ope-

rativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248».

425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;

b) stabilizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;

Continua a pag. 46

supporto sarà effettuata dai soggetti che esercitano il controllo interno dopo che sia decorso un biennio dalla emanazione delle relative disposizioni, cioè nell'anno 2009.

Comma 412

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentiti i ministri per le riforme e l'innovazione, dell'interno e della economia e finanze saranno dettate le linee guida per la applicazione delle disposizioni di razionalizzazione delle strutture pubbliche.

Comma 413

Le direttive impartite annualmente dai ministri alle proprie amministrazioni dettano disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla normativa, nonché indicano le necessarie misure organizzative e finanziarie ai fini della loro attuazione, in particolare per la applicazione del vincolo della riduzione della consistenza degli uffici di supporto.

Comma 414

Gli obiettivi previsti nel piano operativo che ogni amministrazione si deve dare per dare attuazione ai vincoli di riorganizzazione posti dalla normativa costituiscono uno strumento di cui tenere conto ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati da parte dei dirigenti.

Comma 415

Viene prevista la istituzione di una specifica Unità per la riorganizzazione.

Essa è composta dai ministeri per le riforme e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno. Tale Unità dovrà avvalersi delle strutture burocratiche esistenti e non potrà attivare di nuove.

Comma 416

Viene fissato il tetto minimo dei risparmi di spesa che devono essere conseguiti dalla applicazione di queste misure, nonché di quelle previste dai successivi commi e relative agli interventi di razionalizzazione dei ministeri dell'interno e di quello della economia e delle finanze. Esso è stabilito in 7 milioni di euro per l'anno 2007, in 14 milioni di euro per l'anno 2008 e in 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Comma 417

Si dispone la istituzione del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico. Attraverso le risorse in esso previste si deve procedere alla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro diversi oggi esistenti nell'ambito delle p.a. Questa disposizione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche.

Comma 418

Per dare applicazione alla istituzione del Fondo è prevista la emanazione entro il 30 aprile di uno specifico decreto del presidente del consiglio dei ministri, da adottare sulla base di una proposta dei ministri per le riforme e l'innovazione, dell'economia e del lavoro. La emanazione di tale provvedimento

deve essere preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali. Si prevede che tale Dpcm debba indicare sia i criteri per la ripartizione delle risorse tra le amministrazioni che ne faranno domanda che le regole per la sua utilizzazione da parte delle singole amministrazioni, in particolare per la individuazione dei lavoratori da stabilizzare e per la definizione delle relative modalità di selezione concorsuale da utilizzare. La partecipazione a questo fondo è consentita a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le regioni e gli enti locali.

Comma 419

Si stabilisce che le amministrazioni che utilizzano il Fondo non possano per i cinque anni successivi stabilire qualsiasi forma di rapporto di lavoro precario, in cui ricordiamo essere comprese le assunzioni a tempo determinato. La violazione di queste disposizioni è sanzionata attraverso il maturare della responsabilità patrimoniale in capo ai soggetti che violano questa disposizione.

Comma 420

Per il finanziamento del Fondo sono previste tre modalità: lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007, la destinazione di una quota pari al risparmio di interessi che entro il limite del 20% consegue per i versamenti bancari che non sono attivi e di una quota pari al 5% dei risparmi realizzati a seguito del raggiungimento da parte delle società pubbliche di

risultati gestionali migliori.

Comma 421

I vincoli dettati dal dl cosiddetto Bersani-Visco, n. 223/2006, per la razionalizzazione delle strutture amministrative non si applicano ai commissari straordinari del governo.

Comma 422

Si abilita la presidenza del consiglio a interventi di razionalizzazione e contenimento che rendano flessibili la gestione delle spese e che ne assicurino la invarianza.

Comma 423

Viene sospesa la applicazione di disposizioni di spesa fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni.

Comma 424

Si dispone la esenzione delle strutture tecniche di supporto al Cipe dalla applicazione di disposizioni di restrizione in materia di gestione del personale.

Comma 425

Si dettano i criteri per la razionalizzazione delle strutture periferiche del ministero dell'interno. Tale razionalizzazione dovrà essere effettuata sulla base di un regolamento da adottare con decreto del presidente della repubblica. I criteri per tale razionalizzazione sono i seguenti: semplificazione delle procedure amministrative con correlata riduzione dei costi e dei tempi; conse-

Segue da pag. 45

e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.

426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120 a 132 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».

429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle fi-

nanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

431. Al medesimo fine di cui al comma 139, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

433. Con successivi provvedimenti si provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di en-

trata in vigore della presente legge, l'applicazione a esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un

ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al successivo comma 146».

436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il «Centro polifunzionale della Polizia di Stato» di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.»

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per

la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»

440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e alle Agenzie fiscali.

441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo

Commenti

guimento di obiettivi di economia di scala; ottimale impiego delle risorse assegnate; raggiungimento di un ambito territoriale che consenta la puntuale risposta alle esigenze del territorio; applicazione di tali criteri in modo da tenere conto delle caratteristiche dei territori e da garantire comunque la prossimità delle strutture con i cittadini.

Comma 426

La struttura periferica del ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere ridisegnata su base regionale. Potranno essere previste, sempre ai fini del conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa, anche strutture su base interprovinciale e su base interregionale.

Comma 427

Il ridisegno della organizzazione territoriale del ministero della economia e delle finanze avviene con i tempi e le modalità previste per la riorganizzazione delle strutture burocratiche dello stato, cioè con la presentazione di una proposta entro il prossimo 31 marzo 2007 da parte del ministero e con la sua successiva approvazione con regolamento da adottare con decreto del presidente della repubblica.

Comma 428

Entro il termine di 120 giorni dalla adozione del regolamento la definizione delle strutture periferiche del ministero della economia varia nel modo previsto dalla legge, cioè direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e ragionerie territoriali dello stato

Comma 429

Viene prevista la possibilità che le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze stipulino convenzioni con le Asl per passare a questi soggetti le competenze residue attribuite alle commissioni mediche di verifica. Si dispone che tali convenzioni possano prevedere il trasferimento in tutto o in parte delle relative funzioni.

Comma 430

Vengono soppresse le direzioni interregionali della polizia di stato, con la ripartizione delle relative competenze tra gli uffici centrali e quelli periferici della stessa. Tale soppressione entra in vigore il prossimo 1° dicembre 2007.

Comma 431

Al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa viene previsto che siano razionalizzate le strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia di stato.

Comma 432

Per la adozione dei regolamenti per la razionalizzazione della organizzazione della polizia di stato è previsto il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, cioè la fine del prossimo mese di giugno 2007.

Comma 433

Con specifici provvedimenti si dispone la razionalizzazione delle norme per i dirigenti generali di livello B della polizia di stato e per la riforma complessiva di tale dirigenza generale, anche assicurando il loro inquadramento come

prefetti, senza che da ciò ne possano conseguire oneri ulteriori.

Comma 434

Dalle misure di razionalizzazione per la polizia di stato devono essere conseguiti obiettivi di risparmio di spesa di almeno 3 milioni di euro nell'anno 2007, 8,1 milioni di euro nell'anno 2008 e 13 milioni di euro nell'anno 2009.

Comma 435

Si prevedono forme ulteriori di intervento di razionalizzazione delle strutture delle forze di polizia, anche attraverso specifici piani che devono riguardare un complesso di forze. In particolare tali interventi sono finalizzati alla riduzione delle spese di locazione e manutenzione e alla realizzazione di forme di collaborazione, così da evitare duplicazioni e sprechi. Attraverso tali interventi devono essere conseguiti obiettivi di risparmio di almeno il 5% nell'anno 2007 e di un ulteriore 5% nell'anno 2008.

Comma 436

Vengono prorogate al 31 dicembre 2009 le norme sulla edilizia universitaria da parte degli istituti previdenziali.

Comma 437

Viene resa molto più flessibile la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati e assegnati alle forze di polizia. Esse li potranno utilizzare per tutte le finalità relative alla propria attività di istituto.

Comma 438

Vengono prorogati al 31 dicembre 2009 gli interventi degli istituti previdenziali

per realizzare interventi edilizi in favore delle forze di polizia. In particolare l'Inail è impegnata alla realizzazione degli investimenti a essa assegnati, con priorità per la realizzazione del Centro polifunzionale della polizia di stato di Napoli.

Comma 439

Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'interno e con i prefetti per la utilizzazione delle forze di polizia. A tal fine si prevedono interventi di carattere logistico, finanziario e strumentale da parte delle amministrazioni regionali e locali per sostenere la realizzazione di programmi straordinari. Si prevede che in questo caso non operi l'obbligo di riutilizzazione automatica delle entrate in caso di loro mancata immediata utilizzazione.

Comma 440

Anche le agenzie e gli enti pubblici non economici, con la esclusione della agenzia per la sicurezza del volo e di quelle fiscali, vengono impegnati alla razionalizzazione delle proprie strutture organizzative di supporto, di modo che il relativo personale sia contenuto entro il tetto del 15% del totale del personale in servizio. Gli uffici di supporto sono identificati negli stessi previsti per le amministrazioni dello stato, con l'unica esclusione dei sistemi informativi: personale, manutenzioni, provveditorato, affari generali e contabilità. La riduzione deve essere effettuata nella misura di almeno l'8% all'anno e si deve concretizzare attraverso specifici piani di riallocazione del personale, in modo che

contestualmente le dotazioni organiche.

442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 148 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

443. I processi riorganizzati di cui ai commi da 147 a 149 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 147.

444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 147 a 152 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 147 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dai provvedimenti di cui al comma 148, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 147, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordi-

nario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 147 a 151.

446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, a eccezione delle forze armate compresa l'Arma dei Carabinieri per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Di-

partimento della ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165

448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 163 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi

per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101.

451. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengo-

no, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibilità e necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della Consip Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

Continua a pag. 48

il loro numero massimo sia compreso nel tetto del 15% del totale.

Comma 441

Viene previsto il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della norma, cioè entro il prossimo 31 marzo 2007, perché ogni amministrazione si dia il proprio piano e si provveda alla contestuale determinazione della dotazione organica.

Comma 442

Ogni agenzia ed ente pubblico non economico deve trasmettere copia del proprio piano di riorganizzazione al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello stato.

Comma 443

Fatta salva la riduzione annuale entro il tetto minimo dello 8% del personale impegnato, i piani di riorganizzazione delle agenzie degli enti pubblici non economici devono essere portati a compimento, essere cioè concretamente realizzati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro l'anno 2007.

Comma 444

I servizi di controllo delle agenzie e degli enti pubblici non economici vigilano sulla attuazione di tali disposizioni e relazionano espressamente alla Corte dei conti e ai ministeri vigilanti entro il 28 febbraio 2008. Negli anni successivi sono chiamati a vigilare sulla effettiva riduzione del numero dei dipendenti impegnati negli uffici di supporto nella misura di almeno lo 8% all'anno.

Comma 445

Viene irrogata la sanzione dello scioglimento degli organi e del commissariamento per le agenzie e gli enti pubblici non economici che non rispettano i vincoli di darsi entro il prossimo 31 marzo il piano per la propria riorganizzazione ovvero che non rispettano il vincolo della riduzione nella misura di almeno l'8% all'anno del personale utilizzato negli uffici di supporto fino ad arrivare a che esso non superi il 15% del totale del personale in servizio.

Comma 446

Le amministrazioni statali, con esclusione delle forze armate e dei carabinieri, pagheranno gli stipendi al proprio personale avvalendosi delle procedure informatiche e delle strutture del ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo si vogliono perseguire due obiettivi: mettere sotto controllo la spesa per il personale e raggiungere risultati di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle strutture, in modo da evitare duplicazioni.

Comma 447

Entro sei mesi, cioè entro il mese di giugno, sono stipulate apposite convenzioni tra il ministero dell'economia e delle finanze e le singole amministrazioni, in modo che sia utilizzato lo strumento dell'ordine collettivo e dematerializzato di pagamento per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni continuativi. Per le forze armate e per i carabinieri si provvederà attraverso la definizione di una specifica convenzione che detti le modalità di colloquio informatico.

Comma 448

Vengono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica i dati aggregati della spesa per gli stipendi del personale.

Comma 449

Con proprio decreto il ministero dell'economia e delle finanze individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni per le quali stipulare convenzioni di acquisto. Tali tipologie sono individuate sulla base delle caratteristiche dei mercati e del grado di standardizzazione dei prodotti stessi. Le amministrazioni dello stato sono vincolate a utilizzare tali procedure di acquisto, mentre le regioni e gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese le scuole e le università, possono o accedere a tali convenzioni ovvero, in alternativa, sono vincolate a utilizzarne le relative condizioni come limiti massimi per i contratti stipulati direttamente. I soggetti del servizio sanitario nazionale sono impegnati a utilizzare le centrali regionali di acquisto.

Comma 450

Le amministrazioni statali, con la esclusione delle scuole e delle università, sono tenute a ricorrere alle procedure di acquisto tramite il mercato elettronico per tutti quelli che hanno importo inferiore alla soglia comunitaria. Tale vincolo scatta a partire dal prossimo 1° luglio 2007.

Comma 451

Viene prevista la possibilità di sperimentare la carta di acquisto elettronica. Tale carta potrà servire per gli ac-

quisti di modesta entità, sulla base di regole che devono essere definite dal ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede che, sulla base delle regole e delle procedure previste dal codice della amministrazione digitale, tale sperimentazione potrà essere estesa a tutte le amministrazioni pubbliche.

Comma 452

Le transazioni di acquisto da parte delle amministrazioni dello stato che ricorrono al mercato elettronico, sempre con esclusione delle scuole e delle università, devono avvenire esclusivamente tramite l'apposita rete telematica. Solo in caso di non funzionamento della stessa, sempre che ciò avvenga non per carenze delle stesse amministrazioni, e che vi siano specifiche ragioni di urgenza certificate dal dirigente, le stesse possono avvenire con altre modalità.

Comma 453

Viene rinviato a uno specifico decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il ministero per le riforme e l'innovazione, la possibilità di prevedere forme di remunerazione per i soggetti che risultano essere gli aggiudicatari delle convenzioni di acquisto per le p.a.

Comma 454

Viene assegnata al ministero per le riforme e l'innovazione, sentito il ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Consip e avendo acquisito il parere della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, il compito di definire un sistema informativo dei fabbisogni di

Segue da pag. 47

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 162 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la Consip Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

458. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.

459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si appli-

ca anche per il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società di cui al comma 167 bis.

460. La Società Sviluppo Italia spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione e i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 461 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno

2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le politiche agricole» sono soppresse.

465. Il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di

Commenti

spesa e degli indicatori dei livelli di spesa di beni e servizi. Dalla realizzazione di tale sistema non devono derivare oneri aggiuntivi per lo stato.

Comma 455

Le regioni possono realizzare centrali di acquisto anche con altre regioni. Tali centrali esercitano i compiti di centrale di committenza. Queste centrali operano in favore anche degli enti locali e delle altre p.a. operanti nella regione e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Comma 456

Le centrali di acquisto regionali stipulano specifiche convenzioni di cui si avvalgono gli enti locali.

Comma 457

Viene prevista la realizzazione di una rete tra la Consip e le centrali regionali di acquisto in modo da raggiungere obiettivi di sinergia, in particolare per la utilizzazione degli strumenti informatici, e di razionalizzazione della spesa. Con cadenza annuale la Conferenza tra stato e regioni definisce gli obiettivi e i programmi di sviluppo e ne monitora la concreta applicazione. Tali attività sono definite nell'ambito della applicazione del patto di stabilità interno e senza che ne derivino oneri aggiuntivi per lo stato.

Comma 458

Sono abrogate le norme dettate in tema di convenzioni di acquisto nella legge n. 388/2000, a eccezione delle parti sulle aggregazioni di acquisto che sono modificate.

Comma 459

Taglio ai consigli di amministrazione di Sviluppo Italia spa e a quelli delle società costituite da Enel spa, per lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse. I nuovi cda dovranno al massi-

mo essere composti da tre membri. Gli attuali componenti del cda decadono automaticamente dal loro incarico appena la legge finanziaria non entrerà in vigore. I nuovi membri del cda saranno nominati entro i 45 giorni successivi. Lo stesso limite massimo di tre componenti verrà applicato anche ai consigli di amministrazione delle società controllate da Sviluppo Italia spa.

Comma 460

Con la Finanziaria 2007 cambierà anche il nome di Sviluppo Italia spa. La nuova società, ribattezzata con il nome «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa», sarà a capitale interamente pubblico; viene dunque confermata l'impostazione di oggi che vede il 100% del capitale sociale di Sviluppo Italia in mano al ministero dell'economia. Da parte sua il ministro dello sviluppo economico definirà, attraverso direttive ad hoc, le priorità e gli obiettivi della nuova società, approvando per altro le linee generali di organizzazione interna della spa, il documento di previsione e di gestione e gli eventuali aggiornamenti. Lo stesso dicastero, d'intesa col ministro dell'economia, varerà anche lo statuto. E non è finita. Per individuare gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società bisognerà far capo a un nuovo decreto del ministro dello sviluppo economico, che fisserà tali atti sia per la nuova società di attrazione degli investimenti esteri, sia per le sue controllate dirette e indirette. In ogni caso, tutti gli atti andranno validati dal dicastero dello sviluppo economico.

Comma 461

La nuova Sviluppo Italia dovrà predisporre entro il 31 marzo prossimo un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori considerati come non strategici per

la propria attività. Il piano di dismissioni dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle controllate venga ridotto a non più di tre. Entro lo stesso termine dovrà anche essere stata effettuata la cessione, anche attraverso una società veicolo, di tutte le partecipazioni di minoranza acquisite. Per quanto riguarda, invece, le società regionali la Finanziaria dispone la loro cessione, anche a titolo gratuito, alle regioni o ad altre pubbliche amministrazioni interessate, attraverso un travaso delle partecipazioni che oggi Sviluppo Italia spa detiene in portafoglio. In ogni caso, qualunque operazione di riordino delle società regionali sarà totalmente esentasse.

Comma 462

Questo comma limita il raggio d'azione della nuova società sorta dalle ceneri di Sviluppo Italia. Questa, non potrà più offrire consulenze tecniche, economiche o finanziarie alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, per la realizzazione degli interventi agevolati. Potrà farlo solo per la pubblica amministrazione centrale.

Comma 463

Qui la Finanziaria 2007 elimina la possibilità, per la rinominata società per l'attrazione degli investimenti esteri, di stipulare convenzioni con le amministrazioni regionali e locali per la realizzazione di programmi di investimento, anche se agevolati dalle stesse p.a. locali. In più, viene riscritta la governance della società. D'ora in poi, non sarà più il presidente del consiglio dei ministri a esercitare i diritti dell'azionista, d'intesa con i ministri dell'economia, dell'industria e delle politiche agricole. Ma tali diritti saranno esercitati direttamente dal ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero dello sviluppo economico. E quest'ultimo, d'intesa col capo del dicastero

dell'economia, nominerà gli organi della società e ne riferirà al parlamento. Inoltre, un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, assisterà alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della nuova Sviluppo Italia. Società che dovrà dare conto ogni anno al dicastero dello sviluppo economico, presentando una relazione sulle attività svolte per valutarne coerenza, efficacia ed economicità dell'azione. Sulla gestione, poi, la stessa società dovrà far rapporto anche alle camere.

Comma 464

Qui si palesa una ripetizione nel testo della Finanziaria. Infatti, il comma 463 ha riscritto le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista di Sviluppo Italia, indicando a quali ministeri spettino esercitare tali diritti. Contemporaneamente ha cancellato ogni possibilità di voce in capitolo per il dicastero delle politiche agricole. Con questo comma non si fa altro che escludere in modo esplicito il ministro delle politiche agricole dall'esercizio di qualunque diritto in Sviluppo Italia.

Comma 465

Qui si delinea la possibilità di una ristrutturazione dei cda per le società non quotate partecipate dal Tesoro. Questo comma detta, infatti, la tempistica per l'emanazione di un atto d'indirizzo del ministro dell'economia finalizzato al contenimento del numero dei consiglieri di amministrazione delle non quotate partecipate dallo stesso ministero dell'economia. La ristrutturazione dei cda interesserà anche tutte le società collegate o controllate alle non quotate partecipate dal Tesoro. L'atto d'indirizzo ministeriale, che dovrà essere messo a punto entro metà febbraio 2007, è finalizzato a rendere la composizione dei cda coerente con l'oggetto sociale delle società.

nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 466, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a una annualità di indennità.

467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività prodeutiche ai processi di dimissioni di società partecipate dal Ministero dell'economia

e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

468. Le disposizioni di cui al comma 216, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico della amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica

470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa

e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.

471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendono necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire a esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili».

473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle prio-

rità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, designare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e a una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzio-

nale, economica e per macrosettori;

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rile-

Continua a pag. 50

Comma 466

Un tetto variabile ai maxi-stipendi dei manager di stato. Dagennaio, i compensi dei nuovi amministratori che ricopriranno particolari cariche nelle società non quotate, partecipate dal ministero dell'economia, non potranno superare l'importo di 500 mila euro l'anno. E non è finita. Questo tetto potrà essere sfiorato da una quota variabile, legata al raggiungimento di obiettivi produttivi, non superiore al 50% della retribuzione fissa; cioè se un manager ha il massimo di retribuzione (500 mila euro), il «premio di produzione» potrà arrivare a 250 mila euro. Per un totale di 750 mila euro l'anno. E c'è di più. Gli importi versati ai super-manager verranno ogni anno rivalutati in relazione al tasso di inflazione programmato dal ministro dell'economia e delle finanze. In più, a questa «rigida» soglia sui compensi, per esigenze particolari si bisognerà però dimostrare, il ministero dell'economia potrà anche concedere alcune deroghe. Infine, una specifica di non poco conto: nel regolamentare il rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico del super-amministratore, prevedano benefici economici superiori a quelli previsti per un anno di indennità.

Comma 467

I tagli alle consulenze esterne e le soglie di compenso, previste dalla Finanziaria 2006 (art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005) per le pubbliche amministrazioni, e dalla manovra 2005 (art. 1, comma 11 della legge n. 311/2004) per gli enti locali, non si applicano agli incarichi di legati allo svolgimento di attività finalizzate alla dimissione di società partecipate dal ministero dell'economia e delle finanze; né si applicano alle analisi necessarie per verificare che esistano i presupposti normativi e di mercato necessari per attivare questi

processi. In sostanza, le consulenze date in esterno sulle privatizzazioni non sono soggette a vincoli sulla retribuzione.

Comma 468

Questo comma prevede un'altra deroga alle spese nelle pubbliche amministrazioni in materia di rimborsi spesa e indennità di viaggio. E indica come le disposizioni previste dalla manovra 2006 per contenere le spese delle pubbliche amministrazioni nei viaggi (art. 1, comma 216 della legge 23 dicembre 2005) non si applicano né ai dirigenti p.a. di prima fascia (o a essa equiparati) né ai dirigenti di categoria superiore. E il tetto ai rimborsi non si applicherà neanche ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

Comma 469

Riordino, semplificazione e razionalizzazione degli organismi, che lavorano alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica; in sostanza si tratta dei comitati interni agli istituti previdenziali. Lo prevede il comma in oggetto, con lo scopo di stabilizzare e razionalizzare il monte-spese legato al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Per raggiungere quest'obiettivo il governo, su proposta del ministro del lavoro, è chiamato a varare uno o più provvedimenti, senza però evitare di sentire le organizzazioni sindacali. In sostanza, i provvedimenti dovranno essere oggetto di concertazione.

Comma 470

Toccherà agli uffici centrali del bilancio valutare la congruenza delle clausole di copertura del bilancio dello stato, nel momento in cui le norme di spesa e minore entrata per l'erario verranno applicate,

Comma 471

Con questo comma la Finanziaria di-

spone un travaso di competenze. La vigilanza sull'istituto nazionale per la fauna selvatica (con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), passa dalla presidenza del consiglio dei ministri al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 472

E sempre in relazione all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con questo comma, la manovra dispone che tutte le nuove modifiche allo statuto e all'assetto organizzativo dell'istituto dovranno essere fatte con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle politiche agricole. La modifica punta a garantire uno svolgimento ottimale dei compiti dell'istituto, così da realizzare una migliore gestione delle risorse finanziarie a questo assegnate.

Comma 473

In materia di controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni (legge n. 20/1994), la manovra 2007 interviene ridefinendo compiti e funzioni della magistratura contabile. E afferma che la Corte ogni anno dovrà definire i programmi e i criteri per lo svolgimento dei controlli, anche in corso di esercizio, sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Sotto la lente anche le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria. Ma i nuovi criteri di controllo dovranno essere stilati in base alle priorità dettate dal parlamento, attraverso le commissioni parlamentari competenti. In sostanza, i controlli della magistratura contabile dovranno avvenire sulla base delle esigenze espresse dal parlamento.

Comma 474

Viene varata una operazione monstre per riscrivere le modalità di stesura della legge finanziaria e delle norme di bi-

lancio delle amministrazioni pubbliche. Infatti, questo comma istituisce presso il ministero dell'economia e delle finanze la commissione tecnica per la finanza pubblica. Si tratta di una sorta di mega-comitato, composto da dieci membri, che avrà compiti di analisi ben precisi. E cioè formulare proposte per l'armonizzazione e il coordinamento della finanza pubblica. Ma anche ipotesi di riforma dei bilanci delle p.a. In particolare, in riferimento al bilancio dello stato, la commissione dovrà mettere a punto una differente classificazione della spesa. Anche attraverso la riscrittura delle unità di bilancio elementari.

In sostanza, la commissione dovrà elaborare un nuovo schema su cui varare ogni anno la Finanziaria; questo schema, finalizzato a snellire l'iter di approvazione parlamentare, dovrà puntare a al miglioramento dell'allocatione delle risorse e una efficiente gestione delle stesse. Dovranno poi essere rafforzati i processi di misurazione delle attività pubbliche e il grado di responsabilizzazione presente presso le singole amministrazioni. Un altro compito che spetterà al mega-comitato consultivo sarà di migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica. Come? Attraverso una messa in evidenza, nel bilancio dello stato, della quota di stanziamenti legati alle autorizzazioni di spesa. Ma anche attraverso una maggiore visibilità delle ricadute legate alle decisioni da assumere in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori. Inoltre, la commissione per la finanza pubblica dovrà armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Così da assicurare una maggiore solidità per i conti di cassa e per la contabilità nazionale. Alla neonata commissione toccherà, anche, elaborare studi preliminari e proposte tecniche finalizzati alla definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza

Segue da pag. 49

vazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 180.

475. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174 a 181, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 180.

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

477. Per l'esplicitamento della sua attività la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,

ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479. I componenti sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.

480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 206, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziolate, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente

comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 206 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 120 a 210, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 182.

481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di

600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata a un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi

pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti e organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti e organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

4 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18 dicembre 2006

Commenti

pubblica e del sistema tributario. E in questa operazione dovrà necessariamente tener conto dei rapporti finanziari tra lo stato e il sistema delle autonomie territoriali, così come dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità europeo (prendendo il posto in questa operazione di quella che nella scorsa legislatura era l'Alta commissione). Infine, il mega-comitato dovrà riscrivere le modalità di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della ragioneria generale dello stato del ministero dell'economia e delle finanze. La commissione prevista da questo comma riunisce in sé le competenze che il testo originario della Finanziaria aveva attribuito a due diversi soggetti: da una parte quella che era stata chiamata commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra stato e autonomie locali; dall'altra la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con un'apposita competenza sul controllo dei conti pubblici. Il maxi-emendamento, superando l'obiezione di un'eccessiva proliferazione di nuovi organi, ha deciso quindi di fondere le due ipotesi originarie e di dar vita alla commissione tecnica per la finanza pubblica.

Comma 475

La commissione dipende dal dicastero di via XX Settembre e opera in base al programma che verrà definito dal ministero. E sarà sempre l'economia, in particolare, a riferire entro il 31 gennaio

di ogni anno al parlamento, mediante apposita relazione, sull'attività svolta dall'organo e sul programma di lavoro per l'anno in corso.

Comma 476

L'obiettivo di questo comma è quello di assicurare un coordinamento tra la commissione e quello che sarà uno dei suoi referenti principali, ovvero il dipartimento della ragioneria generale del tesoro. L'obiettivo sarà assicurato da un apposito servizio studi costituito presso la stessa Rgs guidato da un dirigente di prima fascia.

Comma 477

La commissione, come si diceva in precedenza, di fatto prende il posto dell'Alta commissione per il federalismo fiscale, che era stata istituita con la Finanziaria del 2003, e potrà avvalersi della sua struttura di supporto. Così come potrà avvalersi degli strumenti di supporto di quella che un tempo era la commissione tecnica per la spesa pubblica e che venne a sua volta sostituita all'inizio della precedente legislatura dall'Alta commissione. Ci sarà inoltre la possibilità di istituire un segreteria tecnica e di fare riferimento a consulenze esterne. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di un milione e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2007.

Comma 478

Il ministero dell'economia nominerà i

componenti della commissione e ne stabilirà le regole di funzionamento entro il 31 gennaio 2007. Tre dei dieci membri saranno scelti tra una rosa individuata dalla Conferenza unificata.

Comma 479

In ossequio al principio del mandato a termine, sancito anche nel decreto Visco-Bersani, i componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere rinnovati solo una volta.

Comma 480

Nel corso del 2007 il compito fondamentale della commissione, su impulso di via XX Settembre, sarà quello di completare un programma straordinario di analisi e valutazione delle spese delle amministrazioni centrali. L'obiettivo è quello di individuare sprechi e proporre forme più razionali di gestione delle risorse. A tal fine le varie amministrazioni statali devono collaborare inviando al ministero un rapporto sullo stato delle loro spese. I risultati di tale programma straordinario verranno riferiti dal governo all'interno del prossimo documento di programmazione economica e finanziaria. Gli stessi risultati saranno inoltre oggetto di una relazione ad hoc del ministro al parlamento.

Comma 481

Il comma in questione fissa le spese che dovranno essere sostenute per l'at-

tività della commissione: 5 milioni di euro all'anno per il potenziamento degli strumenti di monitoraggio dei flussi di spesa; di questi, almeno 3 milioni saranno destinati alla ragioneria generale dello stato; 600 mila euro che andranno a ciascuna camera per il potenziamento delle strutture parlamentari di supporto. Parte delle risorse che affluiranno alle casse della Rgs dovranno essere utilizzate per un piano di assunzione di personale altamente qualificato.

Comma 482

Il governo vara il suo piano di razionalizzazione degli enti pubblici in chiave di risparmio delle risorse. A tal fine l'esecutivo, su proposta del ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il dicastero dell'economia e del ministero di volta in volta interessato, adotta uno o più regolamenti per iniziare a disboscare la foresta degli enti inutili. I criteri direttivi impongono che si proceda a fusioni di enti che svolgono funzioni simili; a trasformare gli enti che non svolgono più funzioni di interesse pubblico in enti di diritto privato oppure di disporre la loro liquidazione; a rispondere delle passività degli enti in liquidazione soltanto nei limiti del loro attivo. Vengono cassate tutte le norme precedenti che ponevano a carico dello stato il finanziamento degli enti che vengono soppressi.